

Domanda_richiesta chiarimento	Risposta
<p>Come si coordina l'assenza della previsione di un termine puntuale entro cui il soggetto obbligato deve dare risposta a una richiesta di maggiori informazioni da parte della UIF con il disposto di cui all'art. 69 dell'AMLR ai sensi del quale i soggetti obbligati rispondono a una richiesta di informazioni da parte della FIU entro cinque giorni lavorativi?</p>	<p>Alla luce della normativa attualmente vigente è stato semplicemente richiamato il principio di tempestività della collaborazione da parte di soggetti obbligati senza individuare un termine preciso; è stata adottata una formulazione coerente anche con l'art. 69 AMLR; ulteriori valutazioni potranno essere svolte in occasione dell'entrata in vigore della predetta disposizione europea.</p>
<p>È stata valutata la possibilità di ampliare la platea dei destinatari del flusso di ritorno?</p>	<p>Il Provvedimento del 18 dicembre 2025 prelude all'ampliamento dei flussi di ritorno; da un lato, sul fronte degli esiti delle segnalazioni, le istruzioni prevedono che, oltre agli esiti A e B, "l'Unità può individuare ulteriori esiti delle segnalazioni considerate a rischio da comunicare ai destinatari". Inoltre, le istruzioni specificano che "I destinatari che alla luce dei parametri individuati dalla UIF non ricevono le schede di feedback possono beneficiare di flussi di ritorno sulla collaborazione attiva, secondo le modalità individuate dalla UIF, anche con il coinvolgimento del relativo Organismo di autoregolamentazione o associazione rappresentativa della categoria del destinatario. Tali flussi di ritorno possono riguardare gruppi o categorie di destinatari."</p> <p>Con specifico riferimento alle schede di feedback, la UIF prende in considerazione dei propri indicatori sintetici, sulla base delle caratteristiche dei destinatari, raggruppati all'interno di un campione omogeneo, per natura, attività e dimensioni. Per ottenere risultati affidabili, i predetti indicatori devono essere calcolati su un campione statisticamente significativo; quindi, le schede possono essere prodotte solo per soggetti che abbiano trasmesso un congruo numero di segnalazioni. La UIF ha in ogni caso intrapreso iniziative per ampliare il numero dei destinatari di tali schede.</p>
<p>In presenza di operazioni ancora non eseguite, per cui non è stata chiesta l'attivazione del potere di sospensione, la UIF può pronunciarsi per autorizzarne preventivamente l'esecuzione?</p>	<p>Nella guida è stato chiarito che, a normativa vigente, la UIF non ha poteri di autorizzazione preventiva espressa all'esecuzione di operazioni e per questo motivo si invitano i soggetti obbligati a non utilizzare nel testo delle segnalazioni locazioni che facciano riferimento alla richiesta di autorizzazioni o nulla osta della UIF. Nel caso di SOS contenenti operazioni non eseguite, la UIF esercita comunque un monitoraggio giornaliero per avviare d'ufficio l'eventuale iter di sospensione.</p>
<p>Puo' chiarire il punto "operatività effettuata su altro soggetto obbligato " se non di nostro interesse</p>	<p>Il Provvedimento del 18 dicembre 2025 contempla una nozione ampia di operatività (cfr. Disposizioni preliminari, Sez. III, lett. h)). Al fine di valutare l'invio di una SOS, i destinatari considerano anche operazioni (ove note) eseguite in parte presso altri destinatari sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione, laddove la loro conoscenza abbia contribuito alla rilevazione del sospetto descritto nella segnalazione o siano necessarie alla ricostruzione dell'operatività segnalata (cfr. Parte Prima, Sez. IV, nonché Parte Terza, Sezione II, Par. 2 B, del citato Provvedimento).</p>
<p>Le schede di feedback in che periodo dell'anno arriveranno? con numero rilevante di sos cosa si intende (più o meno)?</p>	<p>Le schede vengono trasmesse periodicamente ai soggetti che presentano: numerosità rilevante di SOS e adeguata qualità informativa. Il "numero" può variare nel tempo alla luce dei segnalanti presi in considerazione e dei livelli quantitativi di segnalazioni; in ogni caso è indicato nella scheda di feedback. La periodicità della scheda è almeno annuale e riferita all'anno precedente; se possibile sarà inviata ogni semestre e avrà riguardo al semestre precedente.</p>
<p>In tema di assetti organizzativi e presidi antiriciclaggio osservo, in particolare nelle SGR caratterizzate dal principio di proporzionalità, una significativa prossimità / sovrapposizione funzionale tra Funzione AML e Delegato SOS. Posta la natura prevalente e di indirizzo della funzione AML, desidererei chiedere quale sia l'orientamento attuale circa l'effettiva autonomia di giudizio del referente SOS qualora inserito in una gerarchia che vede la funzione AML come sovraordinata. In particolare, ai fini di una solida Governance, come viene valutato il rischio che tale asimmetria possa attenuare il rigore del processo di valutazione delle segnalazioni, e quali sono le best practice attese per garantire che il referente SOS mantenga la necessaria indipendenza pur in un quadro di necessaria sinergia con il Responsabile AML?</p>	<p>Le indicazioni contenute nelle Istruzioni non contrastano con disposizioni in materia di organizzazione dell'Autorità di supervisione e riguardano esclusivamente i profili inerenti alle SOS. Eventuali quesiti inerenti ai modelli di governance sono da discutere con la competente autorità di supervisione, eventualmente coinvolgendo anche la UIF.</p>
<p>È necessario allegare alla SOS la richiesta pervenuta dalle FFPP o decreto emesso dalla Procura?</p>	<p>Come indicato nel Provvedimento del 18 dicembre 2025, nel caso in cui il destinatario intenda allegare alla segnalazione provvedimenti o richieste ricevuti da Autorità, avrà cura di verificare laddove possibile che tali atti e documenti non siano coperti da ragioni di segreto ovvero che le Autorità che li hanno forniti non abbiano specificato di tenerli riservati. Resta fermo che, come per ogni altro documento che si intende allegare alla SOS, anche quelli in discorso dovranno essere presi in considerazione alla luce dell'effettivo apporto informativo a supporto del sospetto rappresentato, evitando di duplicare le informazioni già inserite nella segnalazione.</p>
<p>Nel caso di persona fisica e dettata individuale, vanno inseriti entrambi le anagrafiche?</p>	<p>Sì, nel caso di imprese individuali, devono essere strutturate separatamente sia la persona fisica dell'imprenditore, al fine di rilevarne i dati anagrafici, sia l'impresa di titolarità dello stesso, convenzionalmente inserita fra le "persone non fisiche", al fine di riportarne gli elementi tipici dell'attività economica (cfr. Guida Operativa, sez. Soggetti - Imprese individuali).</p>
<p>Lo stato dell'operazione avrà dunque valore diversi anche sulle trasmissioni di SOS tramite file .csv (es. Money Transfer)?</p>	<p>Sì, i nuovi domini di Stato Operazione saranno disponibili in qualsiasi modalità di invio della SOS</p>

<p>Per "origine della SOS" (nuova voce "controlli decentrati") e "stato operazione" (nuove voci "rifiutata", "revocata") ci sono impatti nei domini dell'xbrl?</p>	<p>Sì, i nuovi domini saranno disponibili in qualsiasi modalità di invio della SOS</p>
<p>Se devo segnalare un bonifico eseguito da una società, qual'è il legame da usare? E' corretto indicare la società come il "soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione", collegare il legale rappresentante e per quest'ultimo usare il legame "soggetto che ha eseguito l'operazione per conto di terzi"?</p>	<p>Sì, nel caso di bonifico eseguito da una società è corretto utilizzare i seguenti legami Operazione-Soggetto: per la persona giuridica "soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione" e per la persona fisica che ha operato "soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi".</p>
<p>In tema di origine della SOS, la "rilevazione da sportello" è possibile utilizzarlo anche in caso di caso sospetto proveniente dal servizio clienti e inviato al dipartimento competente di antiriciclaggio? Esiste un numero massimo di soggetti od operazioni segnalabili?</p>	<p>Il dominio "Rilevazione allo sportello" sarà sostituito con un più generico "Controlli decentrati". Il campo deve fornire l'informazione circa l'attività/ evento che ha dato origine alla rilevazione dell'operatività segnalata. A seconda del modello organizzativo adottato, il segnalante potrà scegliere la voce di dominio più idonea a rappresentare l'informazione richiesta (ad es. controlli decentrati, rilevazione sistemi automatici, controlli strutture centrali). Non è previsto un numero massimo di soggetti o operazioni segnalabili, salvi alcuni limiti tecnici attualmente impostati per il caricamento tramite file CSV: per le SOS riconducibili a money transfer è possibile valorizzare massimo 2000 righe/operazioni e 1000 soggetti; per le SOS relative a carte di pagamento, giochi e virtual asset possono essere valorizzate massimo 3000 righe (1000 operazioni cumulate, 1000 soggetti e 1000 rapporti). Ad ogni modo si rammenta che ogni SOS deve riportare un contesto operativo definito e circoscritto e i soggetti che vi prendono parte, evitando l'aggregazione di entità che, seppur presentino analogie operative, siano tuttavia prive di connessioni note, e che devono essere riportate le informazioni strettamente funzionali a rappresentare il sospetto. In caso di più operazioni la cui numerosità e complessità può pregiudicare l'intelligibilità della SOS, è consentito strutturare un campione rappresentativo dell'operatività sospetta, avendo cura di includere le operazioni più rilevanti per importo ovvero più significative ai fini della determinazione del sospetto o della identificazione di specifici schemi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, riportando ulteriori dettagli nelle note descrittive.</p>
<p>A livello di governance, capita sempre più spesso che il Referente SOS (colui che valuta i casi) sia anche con il ruolo di "amministratore", andando quindi a far coincidere i due ruoli. I due ruoli hanno valenza solo interna societaria e nei confronti della UIF, anche per coloro che non sono sottoposti a vigilanza - corretto?</p>	<p>Il quesito non è molto chiaro. In ogni caso si rammenta che i profili di governance esulano dalle competenze della UIF.</p>
<p>A quanto è stato stabilito il numero rilevante di SOS eseguite annualmente, dal Soggetto Obbligato, per far scattare la ricezione delle schede di feedback da parte della UIF?</p>	<p>Il "numero" può variare nel tempo alla luce dei segnalanti presi in considerazione e dei livelli quantitativi di segnalazioni; in ogni caso è indicato nella scheda di feedback.</p>
<p>Domanda molto pratica. In caso di una o più notizie reperite dal WEB, a corollario dell'analisi, con tanto di URL, è preferibile generare un pdf ed allegarlo all'xbrl o incollare la URL nel testo libero?</p>	<p>Data la temporaneità di alcuni link, che potrebbero non essere più accessibili a distanza di tempo, è consigliabile allegare un documento in formato .pdf.</p>
<p>Tenuto conto che le comunicazioni avvengono tramite il portale è necessario che le comunicazioni vengano sempre firmate dal Delegato SOS ?</p>	<p>Gli scambi di informazioni concernenti segnalazioni di operazioni sospette ricevute dalla UIF ("Indagini") non richiedono una firma formale del Delegato SOS in quanto l'identificazione dello stesso avviene tramite Portale UIF e la tracciabilità è garantita dal sistema.</p>
<p>Non è chiaro se i campi strutturati delle operazioni non possono essere più rappresentate nel testo libero è corretto ?</p>	<p>Deve essere sempre assicurata una coerenza tra le informazioni riportate nei campi strutturati e nella sezione descrittiva in forma libera; in quest'ultima vanno riportate, in modo chiaro e sintetico, le informazioni necessarie a rappresentare il contesto. Pertanto le informazioni riportate nella parte strutturata devono trovare corrispondenza in quella descrittiva in forma libera e viceversa. Tuttavia per esigenze di sintesi e di una migliore comprensibilità del contesto, è opportuno limitare nel testo descrittivo elementi informativi marginali e ridondanti o chiaramente rilevabili in altre sezioni (a titolo esemplificativo, andranno evitati l'elenco di tutte le cariche detenute da un soggetto in imprese italiane, desumibili da fonti pubbliche di natura camerale, laddove non strettamente funzionali a descrivere l'operatività sospetta, o l'elenco complessivo dei rapporti già strutturati nell'apposita sezione, specie se privi di movimentazione rilevante).</p>
<p>Quando l'operatività sospetta relativa al reato di Market abuse (STOR alla Consob) diventa di interesse della UIF? deve sempre esserci un sospetto sulla fonte degli asset investiti e/o sull'impiego (es. plusvalenza realizzata e bonifici inviati a terzi) corretto?</p>	<p>L'individuazione del sospetto nell'ipotesi di reato di market abuse è disciplinata comunque dall'art. 35 e dalle relative disposizioni di attuazione, anche nell'ipotesi in cui siano inviate comunicazioni in materia alla Consob. Non appare possibile individuare a priori un evento che segna il discrimine tra SOS alla UIF e segnalazione alla Consob</p>
<p>Relativamente ai legami, la creazione del legame "titolarità effettiva" è sempre obbligatoria? per i legami familiari, se noti, devono essere indicati anche quando uno dei soggetti della segnalazione non è pep?</p>	<p>I legami specificano le relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella SOS; le informazioni inserite nella SOS, inclusi i legami, devono essere quelle strettamente funzionali a rappresentare il contesto sospetto, evitando ridondanze e elementi informativi marginali. In particolare il legame "titolarità effettiva" non è sempre obbligatorio, ma va indicato quando esistente e noto alla luce delle attività di adeguata verifica svolte. Più in generale l'inserimento dei legami - opportunamente selezionati sulla base di quanto sopra indicato - è sempre richiesto, a prescindere dalla qualifica dei soggetti riportati.</p>

<p>Nel caso in cui si sta segnalando una rilevante numerosità di operazioni ad es. XX bonifici con moltitudine di controparti, diventa quindi necessario creare nella parte strutturata più operazioni della stessa natura per le singole controparti? È quindi necessario restringere il campo a specifiche controparti?</p>	<p>In caso di più operazioni la cui numerosità e complessità può pregiudicare l'intelligibilità della SOS, è consentito strutturare un campione rappresentativo dell'operatività sospetta, avendo cura di includere le operazioni più rilevanti per importo ovvero più significative ai fini della determinazione del sospetto o della identificazione di specifici schemi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, riportando ulteriori dettagli nelle note descrittive.</p> <p>Per agevolare la segnalazione di molteplici operazioni aventi caratteristiche analoghe, il sistema consente di inserire, oltre a operazioni singole, anche operazioni cumulate. Tuttavia è possibile cumulare solo operazioni aventi le stesse caratteristiche, ossia solo operazioni che hanno in comune: tipologia, segno, luogo di richiesta/esecuzione, rapporto, soggetto controparte e rapporto controparte. Pertanto, operazioni con diverso soggetto controparte o con diverso rapporto controparte devono essere inserite separatamente.</p>
<p>Una domanda sulle SOS per operatività contante: rispetto al passato, oggi il contante è ritenuto "meno" utilizzato per riciclare. Se io ho un cliente con Dindividuale, con PF2025 in cui dichiara volumi per 100k + iva22% e incassa sul cc ditta lo stesso importo, cliente monobanca. se nel cc persona fisica, versa circa 50k euro in contanti all'anno, come devo vedere questo 50% rispetto a quanto dichiarato, in assenza di altre anomalie? spesso nelle call in generale, alcuni RAML ci dicono che in assenza di altre anomalie, non bisogna segnalarlo, però l'evasione fiscale, è un reato presupposto, se non segnalo, non posso andare incontro ad eventuale omessa sos?</p>	<p>Anche nel caso dei contanti i destinatari devono mettere in correlazione il soggetto e la sua operatività e procedere alla segnalazione ogni qual volta dall'esame congiunto del profilo soggettivo emergano circostanze tali da individuare un sospetto. Si richiamano in argomento, a titolo esemplificativo, gli indicatori di anomalia emanati dalla UIF con il Provvedimento del 12 maggio 2023 (si vedano indicatori 13 e 15 e relativi sub-indici) nonché lo schema di anomalia della UIF del 10 novembre 2020 - Operatività connessa con illeciti fiscali.</p> <p>Inoltre, se all'esito di tale esame complessivo dell'operatività si ritiene non ricorrano i presupposti per l'invio di una segnalazione di operazione sospetta, può assumere rilievo la comunicazione da effettuare al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 51 del decreto antiriciclaggio, nel caso in cui il trasferimento di denaro contante abbia superato le soglie di cui all'art. 49 del medesimo decreto.</p>